

## Nuove norme antiterrorismo in Italia

di Salvo Licciardello

### Abstract

Scopo di questo articolo è analizzare il nuovo decreto antiterrorismo, introdotto nel 2015, finalizzato a contrastare in maniera più incisiva i fenomeni terroristici di matrice integralista islamica che negli ultimi anni, hanno mostrato particolare recrudescenza. Nell'elaborato verranno evidenziate le nuove disposizioni del codice penale e di procedura penale relative alla posizione dei foreign fighters in linea con le più recenti risoluzioni ONU, in tema di combattenti stranieri. L'altro aspetto trattato è quello relativo alle disposizioni che integrano alcuni aspetti già noti riguardanti le operazioni d'intelligence e la tutela degli operatori di sicurezza governativi.

### Profilo dell'autore

Laureato a Enna in Scienze della Difesa e della Sicurezza con una tesi su *I Foreign Fighters: profili internazionali, giuridici e d'intelligence*. Ha conseguito il master in Studi Internazionali strategico-militari, nell'ambito del 18° Corso ISSMI, presso il Centro Alti Studi della Difesa. Ha frequentato il Corso per Consigliere Giuridico nelle Forze Armate presso ISSMI/CASD (UCP).

### Keyword

foreign fighters, legislazione

### Premessa

Con il decreto legge 18 febbraio 2015 n. 7, pubblicato in G.U. 20 aprile 2015, n. 91, coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43, sono state introdotte nuove *Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale*, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”.

Si è trattato, in particolare, di una significativa riforma che è intervenuta sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, all'indomani dell'emergenza messa in evidenza dalla Risoluzione ONU n. 2178 (settembre 2014), relativamente alla recrudescenza del fenomeno dei *foreign fighters* (i combattenti stranieri), ovvero di coloro che si arruolano per compiere atti di violenza, con finalità di terrorismo.

È proprio la Risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite, ai sensi del capo VII della Carta ONU, che ha costituito il volano per l'implementazione della nuova normativa, sul presupposto dei tre pilastri su cui si fonda la Risoluzione medesima: il contrasto alla radicalizzazione ed all'estremismo moderno, le misure di prevenzione in senso stretto, la risposta

giudiziaria (nel senso dell'anticipo della tutela penale), erigendo a reati gli atti 'preparatori', ossia che precedono la commissione dell'atto terroristico.

Per la parte di nostro interesse, il provvedimento prevede sul piano penale, l'introduzione di nuove figure di reato, in aggiunta al quadro normativo preesistente in tema di terrorismo, nonché la previsione di nuove cause di punibilità, come per l'ipotesi, delle sanzioni ora previste anche per i soggetti reclutati con finalità terroristiche (l'art. 270-quater c.p., a titolo di esempio, sanzionava solo il reclutatore, adesso anche il reclutato).

Altro aspetto di rilevanza è rappresentato dalle novità introdotte sul piano degli strumenti e delle misure di prevenzione, finalizzate ad arginare il fenomeno terroristico, con particolare riferimento, come detto, alla preoccupante crescita della figura dei *foreign fighters*, oggetto di primario interesse della pronuncia ONU sopra citata.

Inoltre, sempre in un'ottica di rafforzamento delle strategie idonee al controllo del fenomeno terroristico internazionale, la nuova normativa ha inteso ampliare le prerogative del personale operante nelle agenzie governative d'intelligence.

Infine, sempre per la parte del decreto inerente agli aspetti da trattare nel presente elaborato, andranno evidenziati gli aspetti relativi all'aggiornamento degli strumenti di contrasto all'utilizzazione della rete internet per fini di proselitismo e agevolazione di gruppi terroristici, con specifiche previsioni di applicazione di circostanze aggravanti per la commissione di taluni reati commessi mediante l'uso di strumenti telematici ed informatici.

Dalla successiva disamina dei singoli argomenti sarà possibile dedurre come lo spirito dell'iniziativa ONU sia stata perfettamente e tempestivamente recepita dal legislatore e inserita nel contesto del nostro ordinamento penale interno, a riprova dell'obiettivo necessità di interventi urgenti finalizzati ad arginare l'attuale preoccupante fenomeno terroristico di chiara matrice integralista-islamica.

## **1. Considerazioni preliminari sulle nuove norme anti-terrorismo in Italia**

Con decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7 (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale*), il Governo italiano, in linea con la Risoluzione ONU n. 2178/2014, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 24 settembre 2014, ha inteso intervenire sul fenomeno del terrorismo internazionale, basandosi sui presupposti elencati in apertura al medesimo decreto:

- ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all'estero di perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche attraverso la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme vigenti in materia;
- ritenuta in particolare, la straordinaria necessità di adottare misure urgenti, anche di carattere sanzionatorio, al fine di prevenire il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il compimento di atti terroristici, rafforzando altresì l'attività del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica;

- ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale.

Come si è detto in premessa si è trattato di dare immediato seguito allo spirito ed alle chiare intenzioni contenute in Risoluzione, traducendole in prescrizioni normative di diritto interno, implementando l'articolata disciplina anti-terrorismo, prevista nel nostro codice penale.

La nuova normativa ha difatti ampliato ed integrato la disciplina già contenuta negli articoli del codice penale compresi tra il 270 bis (*associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) ed il 270 quater (*arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale*), al fine di adeguare la disciplina codicistica all'attualità del particolare momento di recrudescenza del fenomeno terroristico internazionale.

Va, a tal proposito, osservato che l'originaria stesura delle disposizioni anti-terrorismo nel codice penale ordinario, è relativa all'introduzione effettuata nel 1979 (l. 15 dicembre n. 625) e successivamente modificate rispettivamente con legge del 2001 (l. 15 dicembre n. 438) – e con il 'pacchetto anti-terrorismo' (d.l. 27 luglio 2005 n. 144). In ultimo, le disposizioni oggetto della nostra analisi sono state introdotte, come ampiamente ricordato, all'indomani della Risoluzione ONU del settembre 2014.

È emblematico, ed allo stesso tempo preoccupante, come i fondamentali strumenti normativi, idonei a contrastare la fenomenologia terroristica, vengano introdotti, solo in momenti successivi alla commissione di atti di allarmante violenza a carattere eversivo. La normativa del 1979 ha inteso debellare la fenomenologia interna degli 'anni di piombo'. Le integrazioni del 2001 sono successive all'attacco dell'11 settembre dello stesso anno compiuto a New York e, in ultimo, le recenti aggiunte sono frutto dell'esplicitazione delle determinazioni onusiane, successive agli attacchi terroristici che hanno travalicato i confini territoriali di Siria ed Iraq.

Anche se potrebbe apparire fin troppo lapalissiano, è opportuno notare che sarebbe più idonea l'introduzione di efficaci strumenti normativi di contrasto al fenomeno, in un momento precedente rispetto a quello di massima espressione dell'avvenimento criminoso. Un'attività, quindi, preventiva, quale frutto di attente analisi ad opera dei servizi di informazione, proprio al fine di evitare, o comunque di non rendere agevole le successive azioni aggressive e violente.

In ogni caso, pur se tardiva (rispetto, a titolo di esempio, all'emersione del fenomeno legato al reclutamento dei *foreign fighters*) la normativa di recente introduzione costituisce un forte deterrente per la recrudescenza del fenomeno medesimo, contribuendo, unitamente alle altre novità codicistiche, di seguito analizzate, al tentativo di contrastare l'impennata terroristica internazionale.

## 2. La normativa pre-esistente al 2015

Per comprendere a fondo la portata dell'intervento legislativo è indispensabile, preliminarmente, riportare tre norme già esistenti, nel nostro codice penale, in tema di terrorismo. In particolare, il primo comma dell'art. 270 bis (*associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*), l'art. 270 quater (*arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale*) e l'art. 270 quinquies (*addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*) – questi due ultimi articoli oggetto di specifica integrazione della riforma del 2015:

- art. 270 bis c.p., comma 1: «Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni»<sup>1</sup>;
- art. 270 quater c.p.: «Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270 bis, arruola<sup>2</sup> una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni»<sup>3</sup>
- art. 270 quinquies c.p.: «Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata».

Il primo riferimento normativo (art. 270 bis c.p. comma 1) mette in evidenza il chiaro intento del legislatore di fornire una risposta esaustiva alla problematica del fenomeno terroristico, interno ed internazionale, attraverso una politica repressiva nei confronti dei comportamenti illeciti atti a costituire associazioni finalizzate alla sovversione dell'ordine costituzionale mediante l'uso della violenza. È degno di nota come siano stati equiparati due concetti (*'finalità di terrorismo'* e *'eversione dell'ordinamento costituzionale'*) divergenti tra loro: costituisce finalità di terrorismo, infatti, quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette, cioè, non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano, in modo da scuotere la fiducia nell'ordinamento e indebolirne le strutture; la finalità di eversione si identifica, invece, nel fine più diretto di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto democratico dello Stato.

La seconda norma (art. 270 quater c.p.), introdotta nel 2005 con il 'pacchetto terrorismo', prima della riforma del 2015, si caratterizzava per individuare, quale elemento oggettivo del reato, unicamente la condotta di chi arruola una o più persone per il compimento degli atti espressamente indicati nel dettato normativo, con il chiaro scopo di surrogare eventuali lacune probatorie in relazione alla fattispecie associativa (art. 270 bis c.p.).

L'ultimo articolo (art. 270 quinquies c.p.) si caratterizzava, rispetto alle successive modificazioni previste in riforma (2015), per limitare l'operatività della norma alle fattispecie criminose relativamente ai soggetti che addestrano o che ricevono, da terzi, l'addestramento per il compimento delle azioni specificamente indicate nella norma medesima.

### 3. La riforma del 2015. Il 'decreto antiterrorismo'

#### Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo – art. 1 d.l. 7/15

Chiarito il quadro normativo, precedente alla riforma del 2015, introdotta con d.l. 18 febbraio 2015 n. 7, risulta adesso agevole prendere in considerazione, analizzare e commentare, le 'nuove' disposizioni, che, di fatto, hanno conferito una struttura maggiormente efficace nel tentativo di

limitare ed arginare il fenomeno terroristico. Si ricorderà infatti che il decreto in oggetto, recante “*misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, ...*”, interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire i *foreign fighters* (come espressamente previsto dalla Risoluzione ONU 2178/2014 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite).

Va ricordato, altresì, che il paragrafo 6 della Risoluzione citata prevede che gli Stati perseguano quanti viaggiano o tentano di viaggiare dal proprio Stato di residenza in altro Stato, al fine di partecipare o commettere atti terroristici.

Proprio per questo, il d.l. 7/2015 al Capo I (*norme per il contrasto del terrorismo anche internazionale*) all’art. 1 (*nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo*) relativamente all’implementazione dell’art. 270 quater c.p., ha prescritto quanto segue:

- «all’art. 270 quater c.p., dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “fuori dei casi di cui all’art. 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni”»;
- «dopo l’art. 270 quater c.p. è inserito il seguente ‘art. 270 quater I (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) fuori dai casi di cui agli artt. 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’art. 270 sexies (condotte con finalità di terrorismo), è punito con la reclusione da tre a sei anni».

Per cui, la nuova normativa aggiunge all’art. 270 quater c.p., il comma 1 bis che prevede la pena della reclusione da tre a sei anni anche per colui che viene arruolato. In base al testo della nuova disposizione, dunque, viene punita la mera adesione alla richiesta di arruolamento, che non presuppone il compimento di specifici atti. È implicito che la condotta di riferimento deve esser circoscritta all’ipotesi di mettersi seriamente e concretamente a disposizione come milite, e quindi soggiacendo a vincoli di obbedienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo, pur al di fuori ed a prescindere della messa a disposizione con assunzione di un ruolo funzionale all’interno di una compagine associativa, tradizionalmente intesa. In questo senso, il mettersi in viaggio o apprestarsi ad un viaggio, per raggiungere i luoghi ove si consumano azioni terroristiche, altro non sono che l’esplicazione di un precedente reclutamento, ossia di immissione volontaria e consapevole in una milizia. In estrema sintesi, l’applicazione, della nuova norma in esame, sia al ‘reclutatore’ che all’arruolato, consente di soddisfare, sotto il profilo penale, gli obblighi assunti sul piano internazionale, nella misura in cui il viaggio – sia che lo si guardi dal punto di vista di chi lo organizza, ovvero dal punto di vista di chi lo compie – assuma i tratti oggettivi dell’estrinsecazione di una pregressa, o comunque almeno contestuale condotta di reclutamento.

Le modifiche introdotte all’art. 270 quinquies c.p. si sostanziano attraverso un’integrazione della fattispecie penale (comma 3 lett a) punendo con la reclusione da cinque a dieci anni anche colui che, pur essendosi addestrato da solo, ovvero avendo autonomamente acquisito le istruzioni ‘*sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo di compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo*’ pone in essere comportamenti finalizzati al terrorismo internazionale.

La disposizione quindi non punisce colui che si prepara ad atti terroristici, senza aiuti o addestramento altrui, ma solo colui che, partendo da una formazione così acquisita, «pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte con finalità di terrorismo», La fattispecie si concretizza dunque in presenza degli atti finalizzati e non in presenza del semplice addestramento. La condotta incriminata, in definitiva, prevede che sia rilevante penalmente la condotta della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo pone in essere condotte con le medesime finalità. In tal modo, viene estesa l'area della punibilità anche ai terroristi che operano sganciati da sodalizi ed organizzazioni ('lupi solitari'), soluzione, questa, perseguita anche in altri Paesi europei, quali la Francia, dove è stata resa perseguibile la fattispecie di 'impresa terroristica individuale'.

Va ribadito che la seconda condotta (addestramento autonomo unitamente a comportamenti finalizzati) è punita alla stregua della prima condotta (addestrare ed essere addestrati).

Un'importante circostanza aggravante è stata introdotta dal d.l. 7/2015 (lett. b) del comma 3 dell'art. 1) e prevede specificamente che essa operi quando tutte le condotte di addestramento (anche autonome) siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici.

#### Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche – artt. 2, 3 e 4 del d.l. 7/15

L'aspetto trattato in ultimo, relativo all'utilizzo di strumenti telematici ed informatici (limitatamente all'ipotesi di auto-addestramento) trova maggior estrinsecazione nell'art. 2 della riforma in analisi. In particolare, il comma 1 lett. a) prescrive che all'art. 320 c.p. primo comma (*istigazione a commettere delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato*), è aggiunto il seguente periodo: «la pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici e telematici».

Analogamente, il medesimo comma, alla lett. b) introduce identica aggravante speciale (ovvero la commissione a mezzo strumenti informatici o telematici) per il reato riconducibile all'art. 414 c.p. (*istigazione a delinquere*).

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 2 del d.l. in parola, poi, stabiliscono che ai fini della prevenzione e repressione delle attività terroristiche, rispettivamente, l'organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, aggiorni costantemente un elenco di siti utilizzati per attività e condotte terroristiche, e la possibilità, su richiesta dell'autorità giudiziaria, di inibire da parte dei fornitori di connettività, l'accesso ai siti inseriti in elenco di cui al comma 2.

È di tutta evidenza come le nuove aggravanti speciali e le disposizioni relative ai fornitori di connettività siano perfettamente in linea con i principi cardine previsti dalla Risoluzione ONU. Un chiaro percorso, quindi, finalizzato a contrastare le attività di proselitismo dei foreign fighters, dei lupi solitari e di chiunque intenda sposare cause e principi di chiara ispirazione eversiva o terroristica, attraverso la rete internet.

Questo preciso orientamento trova pieno supporto, all'interno della medesima nuova disciplina, nell'art. 3 (*Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti*), con l'introduzione dell'art. 678 bis e 679 bis del codice penale, rispettivamente finalizzati a punire la detenzione abusiva di precursori di esplosivi e le omissioni in materia di precursori di esplosivi

Da un lato, quindi, il legislatore ha inteso imporre un rigoroso controllo sui sistemi di telecomunicazione, con particolare attenzione alla *cybersecurity*, dall'altro ha imposto forti limitazioni nel settore della fabbricazione, detenzione e circolazione di sostanze esplodenti.

L'interconnessione dei due articoli precedenti può dirsi completata con la previsione dell'art. 4 del d.l., disciplinante «modifiche in materia di misure di prevenzione personali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo»<sup>4</sup>, con l'esplicita possibilità per il Questore di disporre<sup>5</sup> il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente.

Un articolato sistema di norme, quindi, univocamente diretto a reprimere e contrastare il fenomeno terroristico, puntando l'attenzione sui mezzi di diffusione del proselitismo (web), sui mezzi idonei a commettere le azioni violente (esplosivi) e sull'ambito delle misure personali, restrittive e di prevenzione (*integrazione del Codice delle leggi antimafia*).

Il potenziamento, infine, dell'impiego del personale militare delle Forze armate, disciplinato dall'art. 5 del d.l. 7/15, chiude questo ambito normativo, finalizzato alla limitazione ed al controllo della recrudescenza della minaccia terroristica, con la previsione di un maggiore e rafforzato controllo del territorio, ad opera del personale militare.

#### **4. Il d.l. 7/15 ed i servizi di intelligence – Gli articoli 6 e 8**

Per quel che attiene le relazioni tra le nuove disposizioni trattate dal Capo I del d.l. 7/15 ed i servizi di informazione, le disposizioni di riferimento sono inserite negli ultimi tre articoli del Capo medesimo del decreto in esame.

In primo luogo, l'art. 6 del d.l. 7/15, a modifica del d.l. 27 luglio 2005 n. 144 (*misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*) ha previsto che il Presidente del Consiglio, anche a mezzo del Direttore generale del DIS, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

L'art. 8, più in particolare, riguardante “*disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza*”, ha espressamente previsto:

- al comma 1, l'inserimento, dopo le parole «di polizia esteri» contenute all'art. 497 comma 2 bis c.p.p. (*atti preliminari all'esame dei testimoni*) delle seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza». Per cui, la norma in parola ha voluto estendere ai dipendenti delle agenzie governative le stesse tutele previste dal comma 2 bis dell'art. 497 c.p.p. per le operazioni e le attività svolte sotto copertura, nel momento in cui vengono

- invitati a fornire le proprie generalità. Nel caso di specie, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, al pari degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, sono autorizzati ad utilizzare le generalità di copertura di cui hanno usufruito nel corso delle relative attività;
- al comma 2, sono introdotte le seguenti modificazioni alla legge 3 agosto 2007 n. 124:
  - la sostituzione del comma 4 dell’art. 17 (*ambito delle applicazioni delle garanzie funzionali*) secondo cui, per la nuova stesura, non possono essere autorizzate condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato, ad eccezione delle fattispecie relative alle norme anti-terrorismo disciplinate dal nostro codice penale (artt. 270 c.2, 270 bis c.2, 270 ter, 270 quater, 270 quater I, 270 quinquies, ...);
  - la modifica dell’art. 23 comma 2 (*esclusione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza*), secondo la quale è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, anche al personale delle Forze armate, adibiti al concorso della tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza;
  - l’inserimento, dopo l’art. 24 comma 1 (*identità di copertura*), del comma 1 bis, secondo il quale è consentito l’utilizzo di identità di copertura, negli atti dei procedimenti penali di cui all’art. 19 (opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria) previa comunicazione con modalità riservate all’autorità giudiziaria procedente, contestualmente all’opposizione della causa di giustificazione;
  - l’inserimento, dopo l’art. 27 comma 3 (*tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari*), del comma 3 bis, secondo il quale, l’autorità giudiziaria, su richiesta del Direttore generale del DIS o dei direttori dell’AISE o dell’AISI, quando sia necessaria mantenere segreta la reale identità nell’interesse della Repubblica o per tutelarne l’incolumità, autorizza gli addetti agli organismi DIS, CISR, AISE e AISI a deporre in ogni stato e grado del procedimento con identità di copertura.

## 5. Il coordinamento nazionale – Gli articoli 9 e 10 (capo II)

A completamento dell’analisi delle norme del decreto di riforma che interessano più da vicino la tematica ‘anti-terrorismo’, sono degni di nota i due articoli di legge (art. 9 e art. 10) costituenti il Capo II del decreto in esame.

In particolare, il primo articolo in parola ha introdotto «modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988 n. 447 recante “approvazione del codice di procedura penale”», statuendo le seguenti innovazioni:

- art. 54 ter comma 1: inserimento, dopo le parole «procuratore nazionale antimafia’, quelle di «e antiterrorismo»
- art. 117 comma 2 bis e art. 371 bis comma 1, 2 e 3: dopo le parole «procuratore nazionali antimafia’ sono inserite le seguenti «e antiterrorismo»
- art. 371 bis comma 4: dopo le parole «nazionale antimafia’ sono inserite le seguenti «e antiterrorismo» e le parole «direzione nazionale antimafia’ sono inserite le seguenti «e antiterrorismo».

L’articolo seguente, art. 10 d.l. 7/15 (*modifiche al d.l. 06 settembre 2011 n. 159 recante: codice delle leggi antimafia e delle misure prevenzione*) ha provveduto a riscrivere l’art. 103, istituendo e disciplinando la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il combinato disposto delle due nuove norme equipara, dal punto di vista dell'allarme sociale il fenomeno terroristico a quello criminal-mafioso, prevedendo, quindi, un'unica Direzione nazionale, composta dai medesimi magistrati che, congiuntamente, contrastano i fenomeni di natura criminali caratterizzati da modalità di tipo mafioso.

## Conclusioni

A definizione del presente elaborato si ritiene doveroso sottolineare che, come anticipato in premessa, la nuova normativa antiterrorismo, viene alla luce all'indomani dei gravissimi episodi di terrorismo di chiara matrice integralista-islamica che hanno colpito paesi, per certi versi, estranei e lontani dai territori che tipicizzano i contrasti e le nuove fenomenologie jhadiste iraqene o siriane.

Peraltro, nel preciso momento storico in cui è stato redatto e completato questo scritto, Parigi prima e Bruxelles poi, sono state teatro di violenti attacchi terroristici (tra l'altro, riconducibili alla medesima cellula terroristica) che hanno scosso l'intera comunità europea e mondiale.

Per cui, possiamo dedurre che, ferma restando la precisa e puntuale risposta alle linee cardine delle Risoluzioni ONU che, di volta in volta, si avvicendano con finalità di contrasto alle nuove configurazioni terroristiche e che, tempestivamente, si traducono in efficaci strumenti normativi di diritto interno, in realtà, a ben guardare, tale risposta appare anacronistica rispetto al susseguirsi, in momenti successivi, di episodi ancora più drammatici e violenti dei precedenti.

Sarebbe perciò stato più opportuno, ad esempio nell'analisi del fenomeno dei *foreign fighters* (dal quale la Risoluzione ONU ha preso spunto) attuare misure di contrasto, nel momento in cui gli analisti dei servizi di informazione dei governi europei, hanno preso effettiva contezza delle migrazioni (e dei preoccupanti rientri) dei combattenti stranieri. Intervenire normativamente al successivo compimento di atti violenti e drammatici risulta quanto mai, tristemente, 'fuori tempo'.

Ad ogni buon conto, al di là della nota polemica, è innegabile che il d.l. 7/15 abbia introdotto una ristrutturazione di alcune norme del codice penale e di procedura penale che sono certamente d'ausilio a limitare ed arginare il fenomeno in esame. Il sistema normativo introdotto rispecchia, infatti, le aspettative e le aspirazioni della comune volontà onusiana, ma il recepimento di tali deliberazioni, ancora, non sono state effettivamente adottate in tutti i paesi europei.

Questo è certamente un altro aspetto meritevole di attenzione e non solo dal punto di vista di una mancata comune traduzione delle determinazioni ONU in rigide regole normative di diritto interno, quanto per l'effettiva mancanza di coordinamento e cooperazione delle forze d'*intelligence* presenti in ciascun territorio statale.

In definitiva, possiamo quindi affermare la piena stabilità, idoneità e necessità del nuovo impianto normativo, che, comunque, da solo, non è certamente capace di arginare il recrudescente fenomeno jhadista globale.

La soluzione non è comunque agevole, perché necessiterebbe di un'analisi più approfondita delle questioni e delle dinamiche che hanno portato allo scatenarsi di questa indiscriminata violenza, per cui, limitandoci ad esaminare e commentare la normativa in esame, possiamo semplicemente affermare che essa, certamente, rappresenta un importante passo in avanti rispetto alle precedenti

statuizioni. Ma ritenere che ciò sia sufficiente a porre la parola ‘fine’ agli attentati, alle stragi ed alle violenze indiscriminate, appare, al momento, solo una fantasiosa utopia.

### Riferimenti normativi

Decreto Legge 18 febbraio 2015 n. 7 (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale*), <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-06;15!vig=>

Risoluzione ONU n. 2178/2014 del 24 settembre 2014, [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20\(2014\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014))

Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144 (‘pacchetto antiterrorismo’), <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144!vig=>

Decreto Legge 6 settembre 2011 n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*), <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159!vig=>

Legge 15 dicembre 2001 n. 438, <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-15;438!vig=>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447!vig=>

Legge 15 dicembre 1979 n. 625, <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-12-15;625!vig=>

### Note

(ultimo accesso a tutti i link indicati: 6 settembre 2016)

<sup>1</sup> La norma è stata introdotta nel codice penale dall'art. 3, l. 6 febbraio 1980, n. 15 e poi modificata dal d.lg. 18 ottobre 2001, n. 374 poi convertito in l. 15 dicembre 2001, n. 438.

<sup>2</sup> Per arruolamento s'intende l'ingaggio di armati, ossi all'inserimento di soggetti in una struttura militare con un rapporto gerarchico tra comandanti e subordinati, non importa se regolare o irregolare.

<sup>3</sup> L'articolo è stato introdotto con d.lg. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella l. 31 luglio 2005 n. 155.

<sup>4</sup> Modifiche al d.l. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

<sup>5</sup> Solo nei casi di necessità e urgenza, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, nei confronti delle persone che hanno commesso reati con finalità di terrorismo, anche internazionale, ovvero prendono parte a un conflitto in territorio straniero a sostegno di organizzazioni con finalità terroristiche.